## **Corte costituzionale**

## **RUOLO DELLE CAUSE**

**CAMERA DI CONSIGLIO** 

Lunedì, 23 Giugno 2025

Stampato l'11 giugno 2025

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
						-

1 ord. 165/2024

ord. 8 luglio 2024 Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma

- I. C. c/ Agenzia delle Entrate
- Direzione Provinciale III di Roma

art. 32, c. 3° (recte c. 4°), e 4° (recte c. 5°), decreto Presidente della Repubblica del 29/09/1973, n. 600

Tributi - Accertamento delle imposte sui redditi - Poteri degli uffici - Previsione che le notizie e i dati non addotti, gli atti, i documenti, i libri e i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'ufficio non possono essere considerati a favore del contribuente, ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa - Denunciata norma che, sottraendo al giudice il potere di giudicare le prove a favore della tesi del cittadino, determina una negazione del diritto al processo, attraverso il diniego sia del diritto di adire un giudice imparziale precostituito per legge sia del diritto di difesa nell'ambito di una pubblica udienza - Contrasto con il principio della parità delle armi, come declinato dalla normativa internazionale pattizia, e con il diritto al giusto processo -Împedimento all'utilizzazione in giudizio di un mezzo di prova che frustra lo scopo costituzionale di garantire il ricorso a un giudizio equo - Lesione dei principi internazionali inerenti al diritto di presentare ricorso ed essere giudicato da un giudice precostituito per legge, indipendente e autonomo - Violazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, come declinati dalla Carta dei diritti fondamentali dell' Unione europea, e degli obblighi internazionali previsti dai pertinenti trattati -Contrasto con il diritto alla tutela giurisdizionale.

Previsione che le cause di inutilizzabilità di cui al terzo comma dell'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 non operano nei confronti del contribuente che depositi in allegato all'atto introduttivo del giudizio di primo grado in sede contenziosa le notizie, i dati, i documenti, i libri e i registri, dichiarando comunque

Avv. Stato: Alessandro MADDALO

ANTONINI

n. di 'uolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
= =					RELATORE	

contestualmente di non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non imputabile - Denunciata disposizione che, costituendo un'eccezione a quanto previsto dal c. 3 dell'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1972, ne conferma la relativa vigenza e la sua generale applicabilità - Sottrazione al giudice del potere di giudicare le prove a favore della tesi del cittadino, che configura una negazione del diritto al processo, attraverso il diniego sia del diritto di adire un giudice imparziale precostituito per legge sia del diritto di difesa nell'ambito di una pubblica udienza - Violazione della garanzia del contraddittorio, in condizioni di parità

- rif. artt. 10, 24, 25, 111 e 117, c. 1°, Costituzione; art. 6, par. 3, lett. c) e d), Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; artt. 47 e 48 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; artt. 8, 10 e 11 Dichiarazione universale dei diritti umani; art. 14 e, in particolare, 14, par. 3, lett. b), d) e g), Patto internazionale dei diritti civili e politici adottato a New York

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
= =					KELATOKE	

ordd. 226/2024; 2 e 57/2025 ord. 23 ottobre 2024 Tribunale di Sassari - Sezione GIP/GUP - C. C.

ord. 5 dicembre 2024 Tribunale di Cagliari - Sezione GIP/GUP - G. M.

ord. 17 marzo 2025 Corte di cassazione - A. A.

art. 69, c. 4°, codice penale

Reati e pene - Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti - Divieto di prevalenza della circostanza attenuante prevista dall'art. 311 codice penale, applicabile in forza della sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024, in relazione al reato di rapina, sulla recidiva aggravata ai sensi dell'art. 99, quarto comma, codice penale - Violazione dei principi di uguaglianza e di proporzionalità della pena tendente alla rieducazione del condannato

- rif. artt. 3 e, in particolare, 3, c. 1°, 25, c. 2°, e 27 Costituzione

PETITTI

112	ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE

3 ord. 147/2024

ord. 3 giugno 2024 Tribunale di Firenze - F. C. artt. 1, c. 2°, e 5 decreto legislativo 15/01/2016, n. 8; art. 116, c. 15°, decreto legislativo 30/04/1992, n. 285

Reati e pene - Depenalizzazione a norma della legge n. 67 del 2014 - Depenalizzazione di reati puniti con la sola pena pecuniaria - Previsione della depenalizzazione anche dei reati che nelle ipotesi aggravate sono puniti con la pena detentiva, sola, alternativa o congiunta a quella pecuniaria - Denunciata previsione, in generale o, in subordine, in relazione al reato di guida senza patente ex art. 116, c. 5, del d.lgs. n. 285 del 1992 che, "In tal caso, le ipotesi aggravate sono da ritenersi fattispecie autonome di reato".

Inasprimento del trattamento sanzionatorio delle fattispecie aggravate trasformate in fattispecie autonome di reato, nella specie, della guida senza patente con l'aggravante della recidiva nel biennio - Violazione dei principi e criteri direttivi della legge di delega. In subordine: Circolazione stradale - Guida senza patente - Trattamento sanzionatorio - Denunciata previsione della rilevanza penale dell'ipotesi di recidiva nel biennio della guida senza patente - Disparità di trattamento rispetto alla condotta di chi non abbia già commesso analogo illecito nel biennio precedente - Lesione del principio di offensività del reato.

In ulteriore subordine: Ipotesi di recidiva nel biennio - Previsione della pena dell'arresto fino a un anno oltre all'ammenda da euro 2.257 a euro 9.032 anziché la pena dell'ammenda da euro 5.000 a euro 30.000

- rif. artt. 76 e, in via subordinata, 3, 25, c. 2°, e 27, c. 3°, Costituzione; art. 2, c. 2°, lett a), legge 28/04/2014, n. 67

Avv. Stato: Domenico MAIMONE

SAN GIORGIO

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
4	ord. 240/2024	ord. 2 dicembre 2024 Tribunale di Livorno - A. O. c/ H. srl	art. 9, c. 1°, decreto legislativo 04/03/2015, n. 23	Avv. Stato: Carla COLELLI Avv. Stato: Davide Giovanni PINTUS	SCIARRONE ALIBRANDI	

Lavoro - Licenziamento individuale -Disciplina del contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti - Tutela del lavoratore nei casi di licenziamento ingiustificato intimato da un datore di lavoro che non raggiunga i requisiti dimensionali di cui all'art. 18, commi ottavo e nono, della legge n. 300 del 1970 - Previsione che l' ammontare delle indennità e dell'importo, previsti dall'art. 3, c. 1, del d.lgs. n. 23 del 2015, è dimezzato e non può in ogni caso superare il limite delle sei mensilità -Denunciata limitazione del risarcimento a carico del datore di lavoro sia sotto il profilo della misura (dimezzamento delle indennità previste dall'art. 3, c. 1, dall'art. 4, c. 1, e dall' art. 6, c. 1, del d.lgs. n. 23 del 2015), sia sotto il profilo dell'introduzione di un tetto massimo (sei mensilità) - Ingiustificata diversità di trattamento tra i lavoratori dipendenti di imprese cosiddette sottosoglia e lavoratori di imprese con più di quindici occupati - Mancanza per i lavoratori dipendenti di imprese cosiddette sottosoglia di una tutela gradata a seconda della tipologia e della gravità del vizio - Lesione della libertà e dignità umana - Disparità di trattamento sussistente anche tra lavoratori dipendenti di una piccola impresa in ragione della tutela standardizzata e con margini esigui di personalizzazione del risarcimento, di adeguatezza e congruità dello stesso, nonché di garanzia di deterrenza - Denunciato carattere anacronistico del solo criterio del numero dei dipendenti, inidoneo a garantire, congiuntamente con l'esiguità della misura dell'indennizzo, l'equilibrato componimento tra i contrapposti interessi qualora il datore di lavoro sottosoglia commini un licenziamento ingiustificato

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE

- rif. artt. 3, c. 1° e 2°, 4, c. 1°, 35, c. 1°, 41, c. 2°, e 117, c. 1°, Costituzione; art. 24 Carta sociale europea, ratificata e resa esecutiva con legge 09/02/1999, n. 30

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
5	ord. 200/2024	ord. 18 settembre 2024 Tribunale militare di Napoli - Sezione GUP - A. N.	art. 227 codice penale militare di pace  Reati militari - Diffamazione - Trattamento sanzionatorio - Previsione che il militare che offende la reputazione di altro militare è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione militare - Denunciata previsione della sola pena detentiva della reclusione militare - Violazione del principio della libertà di espressione enunciato dalla CEDU, come interpretato dalla Corte EDU  - rif. art. 117, c. 1°, Costituzione; art. 10 Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali	Avv. Stato: Massimo GIANNUZZI	LUCIANI	

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
ڪا	+					

6 ord. 187/2024

ord. 13 settembre 2024 Tribunale di Firenze - Y. J. art. 79, c. 2°, decreto Presidente della Repubblica del 30/05/2002, n. 115

Straniero - Patrocinio a spese dello Stato -Contenuto dell'istanza - Redditi prodotti all' estero - Previsione che richiede la certificazione dell'autorità consolare competente anche ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea che siano residenti in Italia e che lo fossero già nell' anno di riferimento per l'individuazione del reddito rilevante ai fini dell'istanza -Denunciata ingiustificata disparità di trattamento riservata al cittadino extracomunitario residente in Italia, in relazione alla deroga al criterio della valorizzazione dei poteri certificatori in capo al privato - Assenza di peculiarità che contraddistinguono la situazione dello straniero da quella del cittadino, quanto alla situazione reddituale e al relativo accertamento - Irragionevole vulnus al principio di eguaglianza nell'accesso alla

- rif. artt. 3 e 24, c. 2° e 3°, Costituzione

tutela giurisdizionale

Avv. Stato: Giustina NOVIELLO

CASSINELLI

REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE	NOTE

7 ord. 143/2024

ord. 3 giugno 2024 Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Genova - Power House Società Sportiva Dilettantistica a rl c/ Agenzia delle Entrate -Direzione Provinciale di Genova art. 1, c. 10°, decreto-legge 28/10/2020, n. 137, convertito, con modificazioni, in legge 18/12/2020, n. 176; art. 25, c. 12°, decreto-legge 19/05/2020, n. 34, convertito, con modificazioni, in legge 17/07/2020, n. 77

Società - Impresa - Contributo a fondo perduto - Recupero da parte dell'Agenzia delle entrate, qualora non risulti spettante -Previsioni che devolvono alla giurisdizione tributaria le controversie relative agli atti di recupero del contributo - Denunciata violazione del divieto costituzionale di istituire giudici speciali, attesa l'attribuzione alla giurisdizione tributaria di controversie non aventi natura tributaria - Disciplina che, attribuendo alla medesima giurisdizione la cognizione sulle controversie relative agli atti di recupero con esclusione di quelle relative alla originaria spettanza del contributo stesso, risulta irrazionale e determina una disparità di trattamento di situazioni accomunate da una unica ratio

- rif. artt. 3 e 102, c. 2°, Costituzione

Avv. Stato: Alessandro MADDALO MARINI